

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 39, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche dell'art. 39, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

**Art. 39**  
**Il tesseramento dei calciatori**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b>  <b>Il tesseramento dei calciatori</b></p> <p>1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.</p> <p>3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.</p> <p>Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di completamento della</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b>  <b>Il tesseramento dei calciatori</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.</p> <p><del>Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di</del></p>

<p>pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito o all'arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.</p> <p>4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.</p>	<p><del>completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito o all'arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.</del></p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	--